

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 1° ottobre 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Terremesse Soc. coop.», in Piangipane, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (26A05599).....

Pag. 1

DECRETO 1° ottobre 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (26A05600).....

Pag. 2

DECRETO 1° ottobre 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Co.Pro.B.», in Minerbio, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (26A05603).....

Pag. 4

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 19 ottobre 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in nikel-brass da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026. (26A05612).....

Pag. 5

DECRETO 27 ottobre 2026.

Rideterminazione temporanea dell'aliquota d'accisa. (26A05715).....

Pag. 7



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 15 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Fabhalta». (Determina n. 58/2026). (26A05604) *Pag.* 8

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 4 agosto 2026.

Modifica del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020 (delibera CIPE n. 46 del 2016 e successive modificazioni). (Delibera n. 42/2026). (26A05566) *Pag.* 9

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor» (26A05567) *Pag.* 31

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diamicron» (26A05568) *Pag.* 32

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla» (26A05569) .. *Pag.* 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tacrolimus, «Tacrolimus Atnhas Pharma». (26A05608) *Pag.* 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bilastina, «Bilastina AmaroX». (26A05609) *Pag.* 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di anidulafungina, «Anidulafungina Hikma». (26A05613) *Pag.* 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrate, «Zolpidem Pharmacare Italia». (26A05614) *Pag.* 34

Ministero della difesa

Concessione delle medaglie d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri (26A05605) *Pag.* 35

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Approvazione del programma e delle modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe. (26A05615) *Pag.* 35



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° ottobre 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Terremerse Soc. coop.», in Piangipane, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del

23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026 n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 18 maggio 2026 dal Centro di saggio «Terremerse Soc. coop.» con sede operativa in via delle Acque, 28 - 48124 Piangipane (RA);

Visto il verbale n. 0365655 del 27 luglio 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 20 luglio 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0251088 del 26 maggio 2026;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 18 maggio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Terremerse Soc. Coop.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Terremerse Soc. Coop.» con sede operativa in Via delle Acque, 28 - 48124 Piangipane (RA), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

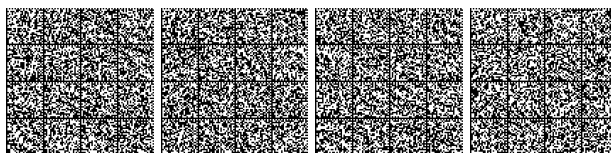
a) Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);



f) Studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punto 10.3 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) Aree acquatiche;
- b) Aree non agricole;
- c) Colture arboree;
- d) Colture erbacee;
- e) Colture orticole;
- f) Concia sementi;
- g) Conservazione post-raccolta;
- h) Diserbo;
- i) Entomologia;
- j) Nematologia;
- k) Patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Termerse Soc. Coop.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 20 luglio 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il Centro di saggio «Termerse Soc. coop» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il direttore: FARAGLIA

DECRETO 1° ottobre 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio



2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026 n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 20 febbraio 2026 dal Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.» con sede in Viale Certosa, 130, 20156 Milano (MI);

Visto il verbale n. 0443713 del 7 settembre 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 1° settembre 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0360541 del 23 luglio 2026;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 20 febbraio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Bayer CropScience S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» con sede in Viale Certosa, 130, 20156 Milano (MI), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- a) Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- b) Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- c) Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
- d) Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- e) Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- f) Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- g) Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- h) Prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti

(allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

l) Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

m) Prove su destino e comportamento ambientale (allegato III, punti 9.1 - 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) Aree acquatiche;
- b) Aree non agricole;
- c) Colture arboree;
- d) Colture erbacee;
- e) Colture forestali;
- f) Colture medicinali e aromatiche;
- g) Colture ornamentali;
- h) Colture orticole;
- i) Concia sementi;
- j) Conservazione post-raccolta;
- k) Diserbo;
- l) Entomologia;
- m) Nematologia;
- n) Patologia vegetale;
- o) Zoologia agraria;
- p) Vertebrati dannosi;
- q) Regolatori di crescita.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.



Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 1° settembre 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A05600

DECRETO 1° ottobre 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Co. Pro.B.», in Minerbio, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1,

comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 24 giugno 2026 dal Centro di saggio «Co.Pro.B.» con sede in via Mora, 56 - 40061 Minerbio (BO);

Visto il verbale n. 0512119 del 28 settembre 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 22 settembre 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0344201 del 15 luglio 2026;

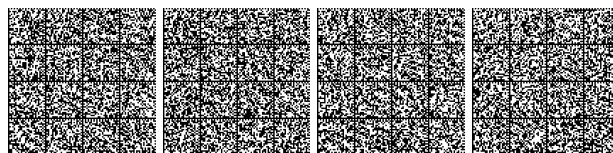
Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 24 giugno 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Co.Pro.B.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Co.Pro.B.» con sede in Via Mora, 56 - 40061 Minerbio (BO), è riconosciuto Centro di saggio



idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) Aree non agricole;

b) Colture erbacee;

c) Colture orticole;

d) Concia sementi;

e) Diserbo;

f) Entomologia;

g) Microbiologia agraria;

h) Nematologia;

i) Patologia vegetale;

j) Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Co.Pro.B.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 22 settembre 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il Centro di saggio «Co.Pro.B.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A05603

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in nikel-brass da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competen-



ze del Dipartimento dell'economia)), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2025, prot. MEF-DE n. 53807/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in nikel-brass da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 23 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in nikel-brass;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 23 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 5128 del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in nikel-brass da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in nikel-brass da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2025, prot. MEF-DE n. 53807/2025, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 4 novembre 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in nikel-brass da 10 euro celebrativa del «200° anni-

versario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 5.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 4 maggio 2027.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto per ordini a partire da 100 unità e per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 46,89;
da	100	a	299	unità	euro 43,28;
da	300			unità	euro 40,12.



Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in nikel-brass da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 0,94 per ogni moneta, per l'intero contingente di 5.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 4.700,00;

il valore nominale, pari ad euro 10,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2027.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2026

Il direttore generale: SORO

26A05612

DECRETO 27 ottobre 2026.

Rideterminazione temporanea dell'aliquota d'accisa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

*Riduzione dell'aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante*

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, per il periodo dal 28 ottobre 2026 al 7 novembre 2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri.

Art. 2.

*Compensazione dell'incremento
dell'imposta sul valore aggiunto*

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 38,7 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2026

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1362

26A05715



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 ottobre 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Fabhalta». (Determina n. 58/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-

re riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

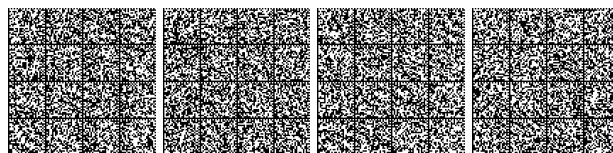
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;



Vista la determina AIFA n. PRES/316/2026, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70 del 25 marzo 2026, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 7 del 28 gennaio 2026 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Fabhalta» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con glomerulopatia da C3 (C3G) in associazione con un inibitore del sistema renina-angiotensina (RAS), oppure in pazienti che sono intolleranti agli inibitori di RAS o per i quali un inibitore di RAS è controindicato»;

Visti il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 7-11 settembre 2026 con il quale la suddetta CSE ha stabilito la modifica del registro di monitoraggio di «Fabhalta» finalizzata all'eliminazione, in scheda di eleggibilità, del campo bloccante per proteinuria <1 g per la popolazione di pazienti con C3G ricorrente dopo trapianto di rene;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 7 ottobre 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco sarà valutato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica del registro di monitoraggio

1. Si dispone la modifica del registro del medicinale «Fabhalta» per il «trattamento di pazienti adulti con glomerulopatia da complemento 3 (C3G) in combinazione con un inibitore del sistema renina-angiotensina (RAS), oppure in pazienti intolleranti agli inibitori del RAS o per i quali un inibitore del RAS è controindicato».

2. La modifica ha ad oggetto l'eliminazione, in scheda di eleggibilità, del campo bloccante per UPCR <1 g/g (e per proteinuria <1 g/24h) per la popolazione di pazienti con C3G ricorrente dopo trapianto di rene.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nel-

la scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 ottobre 2026

Il direttore tecnico-scientifico: Russo

26A05604

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Modifica del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-2020 (delibera CIPE n. 46 del 2016 e successive modificazioni).
(Delibera n. 42/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento



delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

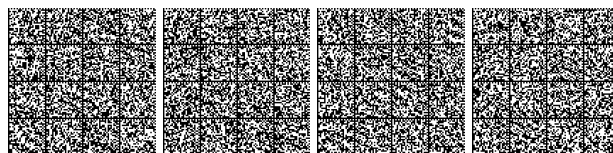
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di



investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Visto, altresì, l'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, prevede che «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina» e, al comma 2, prevedendo che «Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territo-



riale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-bis e 24-sexies)» che istituisce il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 46, recante «Programma di azione coesione complementare al PON città metropolitane 2014-2020 - Agenzia coesione territoriale» con la quale è stato approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione «Città metropolitane» 2014-20,

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 11, recante «Modifica del Programma "Città metropolitane 2014-2020" (delibera CIPE 46 del 2016)», con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del POC a complessivi 240.004.120,55 euro;

Vista la delibera CIPESS 33 del 2021, recante «Modifica del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione "Città metropolitane" 2014-2020. De-

libera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016», con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del POC a complessivi 523.404.120,55 euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscano a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto, in particolare, che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscono ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Vista la delibera CIPESS 27 marzo 2025, n. 12, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Imputazione di risorse a copertura della riduzione disposta ai sensi dell'art. 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022», con la quale, tra l'altro, è stata disposta la revoca di risorse per 283.400.000,00 euro, portando la dotazione complessiva del POC a 240.004.120,55 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato intermi-



nisteriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 9382-A del 24 luglio 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di modifica del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Città Metropolitane» 2014-2020, come integrata con nota prot. DIPE n. 9738-A del 31 luglio 2026;

Tenuto conto che nella predetta proposta è rappresentato che:

in attuazione dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, la dotazione finanziaria del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Città Metropolitane» 2014-2020, pari a 240.004.120,55 euro, è incrementata di 228.366.103,50 euro, portandone il valore complessivo a 468.370.224,05 euro, di cui 98.506.048,56 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (*ex art.* 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 129.860.054,94 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (*ex art.* 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020), con risorse di cassa disponibili pari a 411.244.270,62 euro. Le ulteriori risorse di cassa si renderanno disponibili all'esito delle ulteriori operazioni contabili del Programma operativo nazionale Città metropolitane FESR-FSE Metro 2014-2020 (PON Metro);

la revisione di cui alla predetta proposta è finalizzata ad assestare gli importi finali delle assegnazioni *ex art.* 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, commi 2 e 3, afferenti all'Ambito IV del Programma; a rimodulare le dotazioni finanziarie degli Ambiti I, II e III, anche per rispondere a specifiche esigenze di copertura finanziaria rivenienti dalla chiusura del Programma comunitario; allineare i *target* finali degli indicatori di *output* alla nuova architettura finanziaria del Programma;

Tenuto conto, altresì, che, qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del Programma operativo nazionale Città metropolitane FESR-FSE Metro 2014-2020 (PON Metro) emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del Programma operativo nazionale Città metropolitane FESR-FSE Metro 2014-2020 (PON Metro), la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota

di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Considerato che, in relazione alla proposta del Dipartimento per le politiche di coesione, la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 3 agosto 2026;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE-A n. 9952 del 4 agosto 2026;

Vista la nota DIPE prot. n. 9891-P del 4 agosto 2026 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Approvazione della modifica del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Città Metropolitane» 2014-2020.

1.1 È approvata la modifica del «Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Città Metropolitane» 2014-2020» (di seguito POC), allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC è incrementata per un importo pari a 228.366.103,50 euro, derivante dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.



1.3 La dotazione finanziaria complessiva del POC, a seguito dell'incremento, di cui al punto 1.2 passa da 240.004.120,55 euro a 468.370.224,05 euro, di cui 98.506.048,56 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e 129.860.054,94 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, con risorse di cassa disponibili pari a 411.244.270,62 euro. Le ulteriori risorse di cassa si renderanno disponibili all'esito delle ulteriori operazioni contabili del Programma operativo nazionale Città metropolitane FESR-FSE Metro 2014-2020 (PON Metro).

1.4 Sono assestati gli importi finali delle assegnazioni *ex art.* 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, commi 2 e 3, afferenti all'Ambito IV del Programma.

1.5 Sono rimodulate le dotazioni finanziarie degli Ambiti I, II e III, come risultante dalla tabella di cui al successivo punto 1.6.

1.6 Il piano finanziario del POC, come integrato delle risorse aggiuntive di cui al punto 1.2, è così rideterminato:

valori in euro

Ambito	Piano finanziario vigente	Variazione risorse	Piano finanziario aggiornato
I - Azioni complementari alla strategia del PON Metro	210.000.000,00	+ 14.300.000,00	224.300.000,00
II - Progetti Pilota	23.600.000,00	- 15.600.000,00	8.000.000,00
III - Assistenza Tecnica	6.404.120,55	+ 1.300.000,00	7.704.120,55
IV - Interventi <i>ex art.</i> 242, commi 2 e 3 decreto-legge n. 34 del 2020	0,00	+ 228.366.103,50	228.366.103,50
Totale POC	240.004.120,55	+ 228.366.103,50	468.370.224,05

1.7 Il cronoprogramma di spesa del POC, come modificato con la presente delibera, è articolato come segue:

valori in euro

POC Metro 2014-2020	Anni 2015-2025	Anno 2026	Totale
Ambito I	79.494.339,43	144.805.660,57	224.300.000,00
Ambito II	5.467.400,24	2.532.599,76	8.000.000,00
Ambito III	3.446.038,88	4.258.081,67	7.704.120,55
Ambito IV	160.213.818,86	68.152.284,64	228.366.103,50
Totale	248.621.597,41	219.748.626,64	468.370.224,05

1.8 Nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.

1.9 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura Programma operativo nazionale Città metropolitane FESR-FSE Metro 2014-2020 (PON Metro) emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, l'Autorità di gestione inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.



1.10 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del Programma operativo nazionale Città metropolitane FESR-FSE Metro 2014-2020 (PON Metro), la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento.

1.11 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del POC avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.12 Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.13 Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.14 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.15 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni.

*Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
con funzioni di Presidente*

FOTI

Il Segretario

MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1284





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

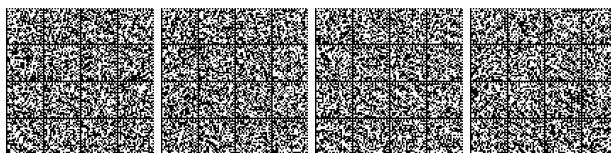
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 (POC Metro)

Vers. 4.0 del 06 maggio 2026



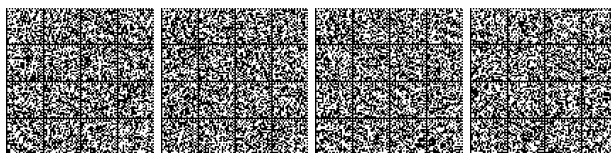
Sommario

1.	DATI FONDAMENTALI
2.	ELEMENTI ESSENZIALI.....
2.1.	Premesse
2.2.	La collocazione del POC Metro nelle traiettorie di sviluppo comunitarie e nazionali in materia di sviluppo urbano.....
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA.....
4.	DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI AMBITI D'INTERVENTO
4.1.	Piano finanziario.....
4.2.	Strutture e strategia del Programma
4.2.1.	Ambito I – Azioni complementari alla strategia del PON Metro
4.2.2.	Ambito II – Progetti Pilota
4.2.3.	Ambito III—Assistenza Tecnica.....
4.2.4.	Ambito IV – Interventi ex art.242, commi 2 e 3 DL34/2020
5.	CRONOPROGRAMMA DI SPESA
6.	SIGECO – SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
7.	MONITORAGGIO
8.	MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE.....



1. DATI FONDAMENTALI

ID_CODICE PROGRAMMA	Identificativo sistema RGS-IGRUE: 2016POCCITMETRO
TITOLO DEL PROGRAMMA	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020
TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	PAC 14 (Delibera CIPE n. 10/2015, Delibera CIPE n. 11/2019, Delibera CIPESS n. 33/2021, Delibera CIPESS n. 41/2021, Delibera CIPESS n. 12/2025)
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione Ufficio V – Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale Servizio XVI – Servizio Autorità di gestione dei Programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana Autorità di Gestione Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020
TERRITORIO DI RIFERIMENTO	• Aree metropolitane ubicate nei territori delle Regioni Meno Sviluppate ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA) – Limitatamente agli Ambiti prioritari I, II e III del PO. • Aree metropolitane ubicate su tutto il territorio nazionale - Limitatamente all'Ambito prioritario IV del PO.
Versione del documento	4.0 del 06.05.2026



2. ELEMENTI ESSENZIALI

2.1. Premesse

Il presente Programma Operativo Complementare “Città Metropolitane” 2014-2020 (di seguito “Programma” o “POC Metro”), elaborato in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in relazione ai c.d. *Programmi di azione e coesione*¹, approvato con Delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016, modificato con nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) n. 1992 del 30 maggio 2018, con Delibera CIPE n. 11 del 4 aprile 2019 e successivamente integrato con risorse aggiuntive rese disponibili dal CIPE con la Delibera n. 36 del 28 luglio 2020 e modificato con Deliberazione del CIPESS n. 33 del 29 aprile 2021, interessa le aree urbane delle quattordici Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Reggio Calabria, Torino e Venezia) ubicate sul territorio nazionale ed è finanziato con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, provenienti dalla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo ascrivibile all’omologo Programma Operativo Nazionale co-finanziato dai fondi SIE (secondo quanto previsto dall’art. 242 del D.L. 344/2020 – c.d. “Decreto Rilancio”), e dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Il Programma opera in sinergia e complementarità con il *Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020* FESR/FSE (PON Metro), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 4998 *final* del 14 luglio 2015 e modificato con decisioni C(2018) 434 del 25 gennaio 2018, C(2018) 5895 del 5 settembre 2018, C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018, C(2020) 2019 del 01 aprile 2020, C(2020) 6170 del 07 settembre 2020, C(2020) 8496 del 27 novembre 2020 Decisione C(2021) 6028 del 09 agosto 2021, e Decisione C(2023) 8167 del 24 novembre 2023 (con l’introduzione dell’Asse 9 relativo all’iniziativa Asse SAFE sostenuta con REACT-EU FESR), anche in funzione di completamento e di rafforzamento degli interventi in esso previsti, rispetto ai quali può costituire, ai fini di un maggior impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di progetti *overbooking*.

Il Programma ha anche la finalità di rafforzare e promuovere la partecipazione dei Comuni della cintura metropolitana al processo di costituzione delle Città Metropolitane, attraverso l’individuazione di modelli di *governance*, azioni di sistema e progetti pilota e sperimentali, in particolare negli ambiti dell’inclusione sociale, della trasformazione digitale e del sostegno al tessuto produttivo locale (ambito d’intervento, quest’ultimo, non preminente nel PON Metro 2014-2020, ma ritenuto prioritario nel nuovo Programma 2021-2027).

Con la sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid_19, il CIPE con la Deliberazione n. 36 del 28 luglio 2020 ha attribuito al POC Metro il compito di salvaguardare la continuità dell’azione strategica del programma nazionale gemello finanziato da Fondi SIE, rendendo disponibili ulteriori risorse finanziarie a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione da utilizzare per proseguire l’attuazione di quegli interventi sostituiti da quelli emergenziali sostenuti dallo Stato e/o dalle stesse autorità urbane per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

All’interno di questa cornice il POC si coordina con la struttura e la programmazione finanziaria del PON anche, a seguito della modifica di programma intercorsa nel novembre 2023, in merito alla già citata iniziativa SAFE (*Supporting Affordable Energy*) . Il fine è sempre quello di garantire un sostegno effettivo nel supporto e risoluzione delle conseguenze economico-sociali connesse/derivanti dalla crisi di emergenza dovuta al COVID19 e, successivamente, dagli effetti economici indotti dalla guerra in Ucraina, adottando ogni soluzione

¹ Delibera relativa alla “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.”



utile a salvaguardare il completo compimento del PON Metro e garantendo il completamento dei progetti ed il raggiungimento dei risultati programmati.

A seguito dell'approvazione del DPR 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*, il Programma adotta i principi e le disposizioni previste dallo stesso DPR e suoi successivi aggiornamenti.

2.2. La collocazione del POC Metro nelle traiettorie di sviluppo comunitarie e nazionali in materia di sviluppo urbano

Nella fase di concezione e avvio del POC Metro, il quadro programmatico della strategia di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, l'Unione Europea individuava nelle città un nodo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale degli Stati membri.

La centralità del ruolo delle città nel progetto di integrazione europea era già confermato dal Rapporto del 2011 *“Cities of Tomorrow – Challenges, Visions and Ways Forward” (URBACT II)*, al cui interno esse venivano riconosciute quali nodi fondamentali del processo di sviluppo della creatività e dell'innovazione ed allo stesso tempo quali contesti prioritari dove avviare il processo di mitigazione del disagio sociale e degli impatti ambientali derivanti dallo svolgimento delle funzioni antropiche in esse concentrate.

In questa stessa direzione si collocava il cambio di denominazione della DG Regio della Commissione Europea che ha assunto nel 2012 quello di *“Directorate General for Regional and Urban Policy” (2012)*, nonché l'obbligo prescritto dalla regolamentazione comunitaria per il ciclo della Politica di Coesione 2014-2020 di destinare almeno il 5% dei fondi strutturali allo sviluppo urbano e sostenibile (Art. 7 Reg. 1301/2013) e quello di responsabilizzare le città nella gestione delle strategie territoriali d'intervento in tema di sviluppo urbano attraverso il loro coinvolgimento nel ruolo di *“Autorità urbana”*. Tale prescrizione si è ulteriormente consolidata nel periodo di programmazione 2021-2027, laddove l'art.11 del Regolamento del FESR 2021/1058 eleva tale riserva all'8% del totale del Fondo.

In coerenza con le traiettorie di sviluppo tracciate dall'Unione per lo sviluppo urbano sostenibile, l'Italia aveva assunto, sin dal Piano Nazionale di Riforma del 2014, l'impegno di addivenire ad un'Agenda nazionale per lo sviluppo urbano, nonché ad applicare le disposizioni dell'art. 7 del Reg. 1301/2013 in sede di adozione del PON Metro e degli assi urbani dei POR. Nel solco di tale impegno strategico, si collocava l'istituzione nel 2013 del CIPU (Comitato Interministeriale Politiche Urbane) con l'obiettivo di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e le autonomie locali, addivenendo all'indicazione degli indirizzi per una *“nuova politica nazionale”* a carattere ordinario per le città.

L'approvazione, nel corso del 2014, del disegno di Legge Delrio (convertito in Legge n. 56 del 7 aprile 2014 in materia di riforma degli enti locali ed istituzione delle nuove città metropolitane) ha costituito un passaggio istituzionale fondamentale della costituenda Agenda nazionale per lo sviluppo urbano, rafforzando il tema della *governance* intercomunale ed indentificando nell'istituzione delle *“Città Metropolitane”* un nuovo livello istituzionale deputato al coordinamento delle stesse politiche di sviluppo urbano.

L'Accordo di partenariato del 2014 ha sintetizzato con efficacia gli orientamenti assunti a livello nazionale in tema di Agenda urbana, esso infatti identifica nelle *“Città”*, nel *“Mezzogiorno”* e nelle *“Aree interne”* i tre livelli operativi prioritari su cui far convergere l'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali del Fondo per la Coesione e lo Sviluppo, focalizzando la strategia d'intervento su quattro driver di sviluppo principali:

- ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città;
- pratiche e progettazione per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati;



- rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali;
- protezione dei rischi, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

In quest'ottica, l'Agenda urbana descritta all'interno dell'Accordo di partenariato 2014-2020 ha puntato al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- rafforzare il ruolo delle istituzioni di governo urbano come soggetti chiave delle strategie d'investimento locali, del dialogo interdisciplinare ed interistituzionale, così come della gestione dei servizi collettivi;
- favorire la corretta declinazione territoriale degli strumenti progettuali per arrivare a risultati condivisi;
- contribuire a dare concretezza attuativa alle innovazioni tematiche previste dai regolamenti per i fondi SIE (es. inclusione sociale);
- sostenere una sintesi efficace ed effettiva tra gli investimenti aggiuntivi e le politiche ordinarie;
- favorire con esperienze concrete, il percorso di avvio delle città metropolitane e della riforma del livello locale dell'Amministrazione.

Nell'ambito della cornice programmatica sopra descritta, al PON Metro è stato attribuito il compito di assurgere alla dimensione di vero e proprio laboratorio tematico sperimentale in cui Stato, regioni e comuni delle aree metropolitane fossero chiamati a confrontarsi ed a cooperare nella prospettiva di promuovere e sostenere l'evoluzione dell'attuale modello urbano verso il triplice paradigma della città intelligente inclusiva e sostenibile (Smart City), secondo quanto previsto dalla strategia di Europa 2020.

A tale sfida, si aggiungeva quella organizzativa assunta dal medesimo programma comunitario nel promuovere la sedimentazione presso la pubblica amministrazione delle competenze necessarie a promuovere un'attività programmatoria coerente con il disegno della riforma istituzionale delle Città Metropolitane.

La strategia del POC METRO si declina a livello operativo nelle seguenti sfide principali:

- la sfida **economica**: con gli interventi dell'Agenda digitale **(OT 2)** e di sostegno alle attività imprenditoriali **(OT 3)**;
- la sfida **climatica** ed **ambientale**: con gli interventi per l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile **(OT 4)**;
- la sfida **demografica** e **sociale**: con gli interventi per il contrasto all'esclusione sociale e per la marginalità estrema **(OT 9)**.

A rafforzamento di quanto previsto dal PON Metro, che individuava nella Città metropolitana l'area territoriale di riferimento per la realizzazione delle azioni immateriali legate all'Agenda digitale ed alle azioni di inclusione sociale finanziati dal Fondo Sociale Europeo e nel territorio del Comune capoluogo l'ambito operativo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, il POC Metro può operare, indipendentemente dalla natura dell'intervento, sull'intera area della Città metropolitana. In questo modo la strategia dispiega le proprie azioni su di un duplice piano:

- un livello *place-based*, ad esempio attraverso la concentrazione di interventi nell'ambito di una più generale azione di contrasto al degrado fisico, sociale ed economico dei contesti urbani;
- un livello *people-based*, con azioni integrate su gruppi target specifici che intervengono per contrastare – con molteplici strumenti – fenomeni di esclusione sociale.



In coerenza con le direttrici di sviluppo fissate dall'Agenda urbana europea, nonché con l'impianto strategico mutuato a livello nazionale dall'Accordo di partenariato e dal PON Metro, le Autorità Urbane coinvolte nell'attuazione delle politiche per lo sviluppo urbano sono state chiamate ad elaborare - alle rispettive scale territoriali di competenza (area metropolitana) - autonome strategie integrate d'intervento, su cui far convergere non solo le azioni di supporto del PON, ma anche quelle sostenute nell'ambito delle ulteriori risorse comunitarie, nazionali e/o regionali disponibili allo scopo.

La convergenza e la concentrazione di differenti fonti finanziarie su di un medesimo impianto strategico integrato a scala territoriale specifica, si rende necessaria non solo in una prospettiva di maggiore coerenza e linearità dell'azione strategica da implementare, quanto soprattutto alla luce dell'esigenza di fronteggiare con adeguatezza e spesso anche con immediatezza fabbisogni di policy molto ampi e finanziariamente gravosi che rendono necessaria la mobilitazione di importanti dotazioni finanziarie, spesso non rinvenibili all'interno di uno stesso programma operativo. Tale esigenza diventa ancor più evidente per le città metropolitane ubicate nei territori delle Regioni Meno Sviluppate (RMS) e in generale del Mezzogiorno, dove maggiore è il divario di sviluppo rispetto a quelle ubicate nei territori del centro nord del Paese. L'Appendice 1 "Lo "stato di salute" delle aree urbane sul territorio nazionale in fase di disegno e avvio del Programma (2015)" documenta i divari che guidano, sin dalla sua concezione, l'azione del Programma.

In tale scenario, le Autorità urbane ottimizzeranno le risorse messe a loro disposizione sul POC garantendone l'integrazione non solamente con i Programmi comunitari Metro 2014-2020 e Metro+ 2021-2027, ma anche con i rilevanti interventi finanziati nel PNRR e di cui sono beneficiari e attuatori, in particolare i Piani Integrati Urbani (a titolarità del Ministero dell'Interno), ed il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA, a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).



3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il prospetto che segue riporta l'articolazione della dotazione finanziaria complessivamente attribuita al POC Metro a far data dalla sua approvazione originaria.

La dotazione finanziaria attribuita all'Ambito IV include le risorse corrispondenti alla certificazione di spesa emergenziale anticipata dallo Stato nei periodi contabili 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 (DL 34/2020, art. 242 comma 2) e alla certificazione di spesa con tasso UE pari al 100% nei periodi contabili 2020-2021 e 2021-2022 (DL 34/2020, art. 242 comma 3). Tali importi sostituiscono le risorse rese disponibili dalla Delibera CIPE n. 36/2020 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, pari per il POC Metro a 283,4 milioni di euro.

Prospetto 1 – Dotazione finanziaria complessiva

Dotazione POC	Riferimento	Fondo di rotazione	Risorse regionali / provinciali	Totale
1. Dotazione originale POC (al netto dei completamenti 2007/2013)				
Delibera CIPE	n. 46 del 10/8/2016	€ 206.012.000,00	€ -	€ 206.012.000,00
2. Dotazione POC per incremento tasso di cofinanziamento PON				
Delibera CIPE	n. 11 del 4/4/2019	€ 240.004.120,55	€ -	€ 240.004.120,55
3. Dotazione POC con integrazione FSC				
Delibera CIPESS	n. 33 del 29/4/2021	€ 523.404.120,55	€ -	€ 523.404.120,55
	Ambiti I-II-III	€ 240.004.120,55	€ -	€ 240.004.120,55
	Ambito IV Interventi ex delibera CIPE n. 36 2020	€ 283.400.000,00	€ -	€ 283.400.000,00
4. Dotazione aggiornata POC (incremento effettivo dotazione originaria)				
Decisione UE (*)	n. del	€ 468.294.811,23	€ -	€ 468.294.811,23
	Ambiti I-II-III	€ 240.004.120,55	€ -	€ 240.004.120,55
	Ambito IV Interventi ex delibera CIPE n. 36 2020 (**)	€ -	€ -	€ -
	Importo assegnazioni ex art. 242 del DL 34/2020 comma 2 - Certificazioni pp.cc. 20-21, 21-22 e 22-23	€ 98.506.048,56	€ -	€ 98.506.048,56
	Importo assegnazioni ex art. 242 del DL 34/2020 comma 3 - Certificazioni pp.cc. 20-21 e 21-22	€ 129.860.054,94	€ -	€ 129.860.054,94
TOTALE		€ 468.370.224,05	€ -	€ 468.370.224,05

Note

(*) Le procedure di adesione all'opzione tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022 non erano soggette ad approvazione da parte della CE

(**) Le risorse inizialmente assegnate al POC METRO 2014-2020 dalla delibera CIPE n. 36/2020 sono state disimpegnate dalla Delibera CIPESS n. 12/2025



4. DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI AMBITI D'INTERVENTO

4.1. Piano finanziario

Nel prospetto seguente è rappresentato il Piano finanziario del Programma articolato per Ambito di intervento e fonte di copertura.

Prospetto 2 – Piano finanziario per Ambiti

Ambito	Dotazione Piano finanziario	di cui Fondo di rotazione	di cui quota regionale / provinciale
Ambito I Azioni complementari alla strategia del PON Metro	€ 224.300.000,00	€ 224.300.000,00	€ -
Ambito II Progetti Pilota	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ -
Ambito III Assistenza Tecnica	€ 7.704.120,55	€ 7.704.120,55	€ -
Ambito IV Interventi ex art.242, commi 2 e 3 DL34/2020	€ 228.366.103,50	€ 228.366.103,50	€ -
Totale	€ 468.370.224,05	€ 468.370.224,05	€ -

4.2. Strutture e strategia del Programma

Le azioni finanziate dal POC Metro hanno ad oggetto interventi ricadenti all'interno degli Obiettivi Tematici (OT) 2, 3 (limitatamente alle Città ricadenti nei territori dell'area RMS), 4 e 9.

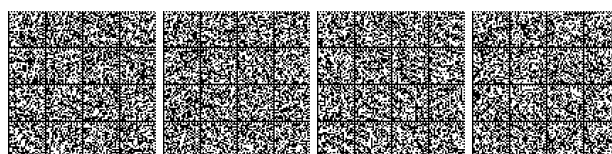
Il POC si pone in funzione complementare e sinergica rispetto al PON Metro, finanziando interventi coerenti con le finalità della Strategia Urbana Sostenibile elaborata dalle Autorità Urbane, con i documenti di pianificazione settoriale a livello territoriale e con la strategia del Programma comunitario, anche ricorrendo all'utilizzo di modalità di finanziamento in *overbooking*. Tali interventi sono volti alla riqualificazione fisica, sociale ed economica delle aree urbane (prioritariamente quelle degradate) ricadenti nel territorio dell'Autorità Urbana, nonché sul territorio metropolitano.

Oltre alla realizzazione di interventi coerenti con la strategia del PON Metro, con le Strategie Urbane locali e/o i Piani settoriali territoriali, il POC Metro finanzia la realizzazione di progetti pilota e/o innovativi in ambito Smart City anche attraverso la costituzione di partnership² per favorire l'avvio di servizi comuni. I benefici degli interventi possono ricadere sui cittadini e sui territori localizzati al di là dei confini amministrativi dei Comuni capoluogo nei quali si concentra l'azione del Programma comunitario.

La selezione degli interventi avverrà sia attraverso procedure a titolarità dell'AdG e/o delle Autorità Urbane, sia attraverso operazioni a regia.

Al fine di favorire le procedure di attuazione del Programma, nonché di promuovere il trasferimento a scala territoriale delle conoscenze e degli strumenti di supporto necessari per l'attuazione delle azioni cofinanziate, il Programma prevede l'attivazione di un'apposita dotazione finanziaria destinata ad azioni di assistenza tecnica. Quest'ultima è attualmente disponibile nell'Ambito prioritario III del Programma (limitatamente alle

² I processi di attivazione dei partenariati di progetto tra Comuni contigui saranno regolati dagli strumenti messi a disposizione dalla normativa italiana (es. Intesa istituzionale di programma, Accordo di programma quadro, Contratto d'area), con particolare riferimento agli Accordi di programma ed alle Convenzioni di scopo previste dal TUEL.



sole Città ubicate nell'area RMS), ma potrà essere attivata dall'AdG e dalle Autorità urbane anche nel quadro delle operazioni destinatarie del sostegno finanziario del FSC nell'Ambito prioritario IV del POC.

In considerazione di quanto sopra, la strategia del POC Metro si declina a livello operativo nei seguenti ambiti prioritari di intervento:

Prospetto 3 – Ambiti prioritari di intervento e finalità – quadro di sintesi

AMBITO PRIORITARIO DI INTERVENTO (<i>Asse Tematico</i>)	FINALITÀ
Ambito I – “Azioni complementari alla strategia del PON Metro” <i>Solo Città RMS</i>	Finanziamento di operazioni coerenti e/o complementari all'impianto strategico del PON Metro volti al miglioramento dell'efficienza operativa della PA attraverso l'utilizzo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, <i>alla riduzione degli impatti ambientali attraverso mobilità sostenibile ed efficientamento energetico</i> , alla rivitalizzazione fisica, sociale ed economica delle aree urbane (con priorità a quelle degradate).
Ambito II – “Progetti pilota” <i>Solo Città RMS</i>	Finanziamento di interventi per l'implementazione del modello “Smart City”, progetti pilota e/o innovativi realizzati anche in singole città destinatarie delle risorse del Programma, ma con ricadute ed esternalità su territori più ampi, progetti di area vasta e a supporto della rete delle città metropolitane.
Ambito III – “Assistenza Tecnica” <i>Solo Città RMS</i>	Finanziamento di attività di Assistenza Tecnica e supporto a scala centrale e territoriale funzionali all'attuazione del Programma, nonché di azioni di sistema finalizzate alla efficace gestione dei fondi stanziati per le politiche di sviluppo urbano e territoriale.
Ambito IV – “Interventi ex art.242, commi 2 e 3 DL34/2020” <i>Tutte le Città Metropolitane</i>	Finanziamento di interventi funzionali all'attuazione nel PON Metro sostituiti da interventi emergenziali per il contrasto degli effetti della pandemia da COVID_19 o fuoriusciti dal Programma per effetto della certificazione di spesa con tasso UE pari al 100% nei pp.cc. 2020-2021 e 2021-2022.

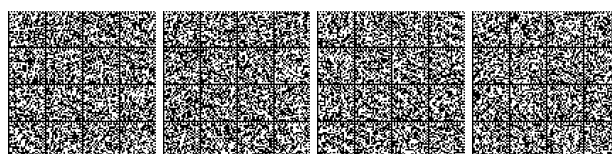
Si riporta qui di seguito una sintesi delle specifiche finalità di ciascuno degli Ambiti di intervento soprarichiamati.

4.2.1. Ambito I – Azioni complementari alla strategia del PON Metro

Le azioni finanziate dal POC Metro nel presente ambito operativo saranno selezionate a scala locale dalle Autorità Urbane territorialmente competenti (quelle ubicate nei territori dell'area RMS), nell'ambito delle direttrici di sviluppo previste all'interno delle rispettive Strategie Urbane Sostenibili e/o dei Piani settoriali a livello territoriale in coerenza con l'impianto strategico del Programma comunitario.

Le operazioni eleggibili al cofinanziamento del POC potranno configurarsi come completamenti e/o ampliamenti di interventi cofinanziati nell'ambito delle azioni del PON Metro e/o come operazioni funzionali a:

- 1) un'estensione della relativa portata e/o copertura territoriale, per esempio ai Comuni dell'area metropolitana.
- 2) completamento del processo di rigenerazione delle aree urbane, con priorità a quelle degradate, attraverso la realizzazione di azioni di diversa natura (materiali e immateriali), in sintonia con l'approccio multidimensionale ai fattori di degrado urbano.



Alla loro individuazione procederanno le Autorità Urbane attraverso l'attivazione di apposite procedure negoziali o il ricorso ad avvisi pubblici aperti alla partecipazione dei potenziali beneficiari.

Le azioni finanziate dal POC Metro nel presente Ambito operativo hanno ad oggetto interventi ricadenti all'interno degli OT 2, 3, 4 e 9 e sono pertanto destinate alla realizzazione di azioni volte al recupero fisico, sociale ed economico delle aree urbane, e prioritariamente alle aree urbane degradate.

L'attuazione degli interventi ricompresi nell'Ambito prioritario I è demandata alle sei Autorità Urbane ubicate nei territori dell'area RMS designate dall'AdG quali Organismi Intermedi.

4.2.2. Ambito II – Progetti Pilota

Nel presente Ambito operativo, il POC finanzia operazioni ricadenti negli OT 2, 4 e 9 quali, a titolo esemplificativo, interventi finalizzati all'implementazione del modello "Smart City", come pure azioni di sistema, progetti pilota e/o innovativi finalizzati a favorire la riduzione degli impatti antropici sull'ambiente all'interno dei territori metropolitani, ovvero a promuovere l'integrazione sociale dei soggetti fragili. In aggiunta, sono finanziabili progetti che perseguono le medesime finalità sebbene attuati da soggetti diversi dalle Amministrazioni comunali.

In tale contesto, l'Autorità di Gestione potrà promuovere la realizzazione di iniziative pilota tese a sostenere la più efficace programmazione ed attuazione (anche sotto il profilo tecnico-amministrativo) da parte delle Autorità urbane di progetti innovativi ricadenti negli obiettivi tematici sopra indicati.

La procedura di selezione delle operazioni è attribuita all'Autorità di Gestione del POC Metro, che vi provvederà, anche sulla base di una condivisione con le città interessate ubicate nell'area RMS. Ai fini dell'attuazione delle predette procedure di selezione, l'Autorità di Gestione del POC Metro potrà avvalersi del supporto di enti terzi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni/accordi che ne disciplinino le obbligazioni e le modalità di esecuzione del mandato operativo affidato.

Le azioni di cui all'Ambito II sono realizzate direttamente dall'AdG e/o dalle Autorità Urbane delle Regioni meno sviluppate, anche per il tramite di enti terzi coinvolti.

4.2.3. Ambito III—Assistenza Tecnica

Allo scopo di favorire l'attuazione del Programma e il trasferimento presso le amministrazioni beneficiarie delle necessarie competenze per l'attuazione delle politiche di sviluppo urbano, è prevista l'attivazione di specifiche azioni di supporto e di assistenza tecnica gestite sia a livello centrale presso l'Autorità di Gestione, che a scala territoriale presso le aree urbane interessate dall'azione del POC Metro.

La titolarità delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di azioni di assistenza tecnica è attribuita alla competenza dell'Autorità di Gestione e alle Autorità Urbane dell'area RMS.

Le azioni di assistenza tecnica avranno ad oggetto attività di supporto alle strutture dell'ACT e delle Autorità Urbane nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni nell'attuazione del POC Metro, nonché nel rafforzamento delle funzioni attribuite agli Organismi Intermedi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione dei fondi per lo sviluppo urbano.

Nell'Ambito III rientrano, inoltre, le attività di comunicazione e valutazione (per lo più *in itinere*, e cioè attraverso indagini con un focus all'analisi del percorso di attuazione delle Strategie Urbane Sostenibili e degli interventi finanziati con il POC-PON), in sinergia con quanto previsto con i rispettivi Piani, ossia il Piano di Comunicazione e il Piano di Valutazione del Programma comunitario.



4.2.4. Ambito IV – Interventi ex art.242, commi 2 e 3 DL34/2020

A seguito dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da COVID_19, e in virtù dei provvedimenti assunti dagli Stati membri per il contenimento della relativa diffusione, si sono registrati pesanti impatti negativi sui sistemi economici e sociali.

Allo scopo di mitigare tali effetti e per contribuire a contrastare l'emergenza sanitaria, la Commissione ha varato una serie di provvedimenti regolamentari³ di natura straordinaria tesi a mobilitare le risorse della politica di coesione assegnate ai programmi operativi del ciclo di programmazione 2014-20 per il sostenimento dei costi legati all'emergenza sanitaria e al rilancio dei sistemi economici e sociali degli Stati membri.

Tale mobilitazione ha comportato un significativo scostamento delle originarie strategie d'intervento previste all'interno degli strumenti operativi del ciclo di programmazione 2014-20, rendendo necessario l'impiego di parte delle risorse finanziarie per la copertura dei costi sanitari e/o economici con la realizzazione di misure emergenziali.

Il Governo italiano, con IL DL 34/2020 e, in particolare con le disposizioni previste all'art.242, ha disposto che:

- le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali venissero riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.
- ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 fossero altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi.

In tale contesto, si è reso necessario integrare la strategia d'intervento del POC, originariamente rivolta soltanto alle sei Città dell'aggregato RMS, prevedendo l'estensione del relativo perimetro operativo alle restanti Città metropolitane.

Tenuto conto di quanto sopra, ed allo scopo di consentire una netta separazione tra la strategia del POC attuata con le risorse originariamente attribuite dal CIPE alle sole Città metropolitane ricadenti nei territori dell'area RMS con la deliberazione n. 46 del 10 agosto 2016⁴, si è provveduto a introdurre un nuovo Ambito prioritario (Ambito IV), al cui interno confluiscono le risorse di cui ai commi 2 e 3 dell'art.242 del DL 34/2020. Tali risorse sono finalizzate a garantire il completamento della strategia d'intervento del PON "Città Metropolitane" attraverso la realizzazione e/o completamento degli interventi PON Metro fuoriusciti dal programma a seguito della certificazione di spesa emergenziale anticipata dallo Stato e dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento pari al 100% per la spesa certificata nei periodi contabili 2020-2021 e 2021-2022.

Il perimetro operativo dell'Ambito IV include la possibilità data alle Autorità Urbane ed all'Autorità di Gestione di utilizzare parte delle relative risorse finanziarie per l'attivazione di azioni di assistenza tecnica funzionali all'efficace e tempestiva attuazione delle operazioni in esso selezionate.

Pertanto, l'Ambito IV del POC replica le medesime finalità operative del programma nazionale gemello finanziato dai Fondi SIE, tenuto conto anche di quanto previsto per l'Ambito I del POC, estendendone l'applicazione all'Autorità di Gestione ed a tutte le 14 Città metropolitane coinvolte nell'attuazione del PON.

³ Corona Virus Response Initiative.

⁴ Come successivamente modificata con nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) n. 1992 del 30 maggio 2018 e con Delibera CIPE n. 11 del 04 aprile 2019.



5. CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Il prospetto che segue riporta il cronoprogramma di spesa distribuito per ambito prioritario d'intervento e per annualità.

Gli importi relativi al periodo 2015-2025 si attestano sui valori dei pagamenti degli Organismi intermedi e dell'AdG del programma rendicontati alla data del 31.12.2025 considerando anche la quota in overbooking sul PON 14-20.

Prospetto 4 – Cronoprogramma di spesa per Ambito e Anno

POC Metro 2014-2020	Anni 2015-2025	Anno 2026	Totale
Ambito I	79.494.339,43	144.805.660,57	224.300.000,00
Ambito II	5.467.400,24	2.532.599,76	8.000.000,00
Ambito III	3.446.038,88	4.258.081,67	7.704.120,55
Ambito IV	160.213.818,86	68.152.284,64	228.366.103,50
Totale	248.621.597,41	219.748.626,64	468.370.224,05



6. SIGECO – SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

L'attuazione del POC Metro è affidata ad una *governance* multilivello che vede coinvolte, alle rispettive scale territoriali di riferimento, le Autorità Urbane ed il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assorbito compiti e funzioni della soppressa Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) nella veste di Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione del Programma.

Più specificamente, il POC Metro adotta, per quanto applicabili, le regole, procedure, e sistemi del PON Metro 2014-2020 il cui SIGECO è stato modificato e adottato in data 31 gennaio 2025, in seguito alla riforma delle politiche e delle Amministrazioni responsabili della coesione, di seguito illustrata.

L'articolo 50 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94) ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al DipCoe, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il DM del 22 novembre 2023 reca l'organizzazione interna del Dipartimento e prevede che si articoli in cinque uffici di livello dirigenziale generale e in diciotto servizi di livello dirigenziale non generale. In particolare, l'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" promuove, coordina e svolge le attività finalizzate ad assicurare l'attuazione dei piani e dei programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana.

L'ufficio è articolato in tre servizi; tra questi, il Servizio XVI "Servizio autorità di gestione dei programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana" svolge le funzioni di autorità di gestione, e di controllo di primo livello dei programmi nazionali e comunitari a titolarità del Dipartimento a valenza territoriale, con l'obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione urbana, ambientale, economica e sociale a livello territoriale.

Le funzioni di Unità di Gestione del POC Metro sono assegnate al Dirigente pro - tempore del Servizio XVI "Servizio Autorità di gestione dei Programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana" nell'ambito dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" mentre le funzioni di Unità di Pagamento del POC Metro sono collocate, all'interno del DipCoe, nell'ambito dell'Ufficio II "Ufficio per le politiche di coesione europee" – Servizio IX "Servizio per il coordinamento delle autorità di certificazione e del monitoraggio finanziario".

Si rappresenta che a seguito delle modifiche dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione di riferimento (prima Agenzia per la Coesione Territoriale e successivamente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri) il sistema di gestione e controllo del Programma, in termini operativi e gestionali, non ha subito modifiche sostanziali e l'attività è proseguita, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni delle Autorità previste dai Regolamenti europei e l'avanzamento delle operazioni finanziate a valere sul PON e sul POC.

Il coinvolgimento operativo delle Autorità Urbane attua il principio di sussidiarietà alla base delle disposizioni di cui all'art. 7 del Reg. UE 1301/2013, secondo cui alle città è affidata almeno la fase di selezione delle operazioni nell'ambito delle relative strategie di sviluppo urbano sostenibile.

Nel quadro di tali disposizioni, il POC mutua l'assetto organizzativo e di funzionamento del PON Metro, individuando nelle Autorità Urbane destinatarie della strategia d'intervento, gli Organismi Intermedi/beneficiari del Programma incaricati non soltanto della selezione, ma anche dell'attuazione delle operazioni da realizzare con il sostegno finanziario del POC.

Le attività di Assistenza Tecnica sono realizzate sia a scala centrale, attraverso azioni finalizzate a sostenere il DPCoe nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni di Autorità di Gestione, che a livello territoriale.



7. MONITORAGGIO

Il monitoraggio dell'avanzamento delle procedure di attuazione del POC Metro avverrà attraverso l'uso del Sistema informativo (Delfi) adottato per l'omologo Programma Operativo Nazionale finanziato con risorse comunitarie.

Il Sistema informativo assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario a livello di singola operazione cofinanziata con risorse del POC ed il trasferimento periodico dei relativi dati sul sistema unico di monitoraggio (c.d. "Banca Dati Unitaria") della Ragioneria generale dello Stato (RGS) – IGRUE. Lo stesso sistema assicura, altresì, l'archiviazione elettronica della documentazione giustificativa delle spese sostenute in attuazione delle operazioni assistite dal POC, nonché le evidenze delle attività di controllo espletate ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa e della relativa rendicontazione da parte dell'Autorità di Gestione.

I dati sono registrati e conservati a livello di singola operazione, includendo, ove pertinente, le informazioni relative ai beneficiari ed ai destinatori delle operazioni, secondo modalità strutturate che ne consentano l'aggregazione e l'elaborazione per finalità di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria e verifica dell'ammissibilità della spesa. Il sistema informativo, unitamente alle procedure di monitoraggio e analisi, è progettato per garantire la qualità, la coerenza e l'affidabilità dei dati, con particolare riferimento agli indicatori e allo stato di avanzamento del Programma Operativo.

L'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per le attività di competenza, collaborano nell'alimentazione del predetto sistema informativo.

Nell'esercizio di tali compiti specifici, il Sistema informativo garantisce il rispetto dei seguenti requisiti principali:

- la conformità al protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE e l'accessibilità via *web* attraverso credenziali personali che consentono di attribuire diversi livelli di visibilità e privilegi sui dati;
- la presenza di funzionalità di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni;
- la presenza di idonee funzionalità gestionali, finalizzate a supportare gli utenti nelle relative attività, guidandoli nella produzione e nell'archiviazione delle relative informazioni, che vengono, quindi, impiegate anche per il monitoraggio e la sorveglianza;
- il trattamento dati e la profilatura degli utenti in modo da garantire un pieno allineamento fra le procedure organizzative /amministrative e le funzionalità del sistema stesso.

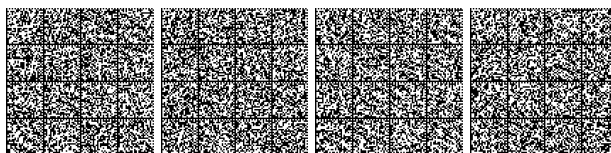
Il sistema consente, in particolare, di supportare le diverse tipologie di soggetto coinvolto:

- Autorità di Gestione e sue Unità Tecniche;
- Organismi Intermedi;
- Beneficiari, che saranno coinvolti a pieno titolo nel processo di alimentazione delle informazioni nel sistema.

Ciascun profilo di utenza viene abilitato a compiere, all'interno dell'applicativo, specifiche azioni connesse alle proprie competenze, in coerenza con quanto descritto nel Sistema di gestione e controllo adottato.

Il sistema prevede, in particolare, le seguenti funzionalità:

- censimento dei dati di dettaglio relativi al Programma (articolazioni, indicatori, piano finanziario, ecc.);
- censimento dei progetti finanziati dal Programma (informazioni anagrafiche, piano finanziario, quadro economico, previsioni di spesa, soggetti correlati, ecc.);



8. MODIFICHE DEL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE

Eventuali modifiche al Programma consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione dei relativi obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, saranno approvate con delibera CIPESS.

Alle rimodulazioni interne al programma che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra la Amministrazione titolare del Programma ed il Dipartimento per le politiche di coesione della PCM.

Entro il 15 marzo di ciascun anno l'Amministrazione titolare del Programma predispone e trasmette al DPCOE una Relazione di attuazione del POC Metro aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione, compilando l'apposito Prospetto 3 di cui alle indicazioni operative allegate alla Comunicazione prot. 0001912-P del 15 marzo 2023 del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

26A05566

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina IP n. 615 del 12 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONCOR COR 2,5 MG COMPRIMATE FILMATE 30 U.P. dalla Romania con numero di autorizzazione 6094/2014/05, intestato alla società Merck Romania Srl Str. Gara Herăstrău NR. 4D, Clădirea C, ETAJ 6 Sector 2, 020334 București, Romania e prodotto da Merck Healthcare KGAA Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germania e da Merck, S.L. Polígono Merck, 08100 Mollet Del Vallès (Barcellona), Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043654072 (in base 10) 19N6XS(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: bisoprololo fumarato 2,5 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale anidra; magnesio stearato; crospovidone; amido di mais; cellulosa microcristallina; calcio idrogeno fosfato (anidro);

film di rivestimento: dimeticone; macrogol 400; titanio diossido (E171); ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043654072.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CONGESCOR «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043654072.

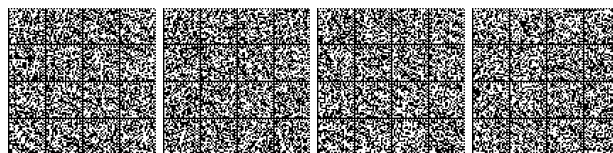
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-



lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05567

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diamicron»

Estratto determina IP n. 616 del 12 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIAMICRON MR 30 MG CONTROLLED RELEASE TABLETS 28 TABLETS dalla Grecia con numero di autorizzazione 52743/19-7-2011, intestato alla società Servier Hellas Pharmaceutique LTD Fragkokklisias 7, Marousi 151 25, Grecia e prodotto da Laboratorios Servier S.A. AVD. De Los Madronos, 33, 28043 Madrid, Spagna, da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. UL. Annopol 6B, 03-236, Warszawa, Polonia e da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route De Saran 45520 Gidy - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: DIAMICRON «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045630035 (in base 10) 1CJLM(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 30 mg di gliclazide;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIAMICRON «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045630035.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIAMICRON «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045630035.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05568

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n. 617 del 12 ottobre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA 25 MG/G + 25 MG/G CREMA - 5 BISNAGAS COM 5 G DE CREMA E 12 PENSOS dal Portogallo con numero di autorizzazione 2443588, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24 Irlanda e prodotto da Aspen Bad Oldesloe GMBH Industriestrasse 32-36 - 23843 - Bad Oldesloe - Germania e da Meribel Pharma Karlskoga AB Björkbornsvägen 5, 691 33 Karlskoga, Svezia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano MI.

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in al da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 042081036 (in base 10) 1846SD(in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg prilocaina;

eccipienti: carbomero, macrogolglicerolo idrossistearato, sodio idrossido per equilibrare il pH, acqua depurata.

Al paragrafo 5 «Come conservare EMLA» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Tenere il tubo saldamente chiuso», riportare: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. Via Dell'Artigianato, 1 20032 - Corramano (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in al da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 042081036.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in al da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 042081036.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05569**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tacrolimus, «Tacrolimus Atnhas Pharma».***Estratto determina AAM/PPA n. 579/2026 del 16 ottobre 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/643.

Cambio nome: C1B/2026/1409.

Numero procedura europea: DE/H/7740/001/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Atnhas Pharma Netherlands B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Copenhagen Towers, Ørestad Boulevard, 108 5 Tv, DK-2300 København S, Danimarca.

Medicinale: TACROLIMUS ATNHAS PHARMA.

Confezione AIC: n. 052491014 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 Fiale in vetro da 1 ml,

alla società CNX Therapeutics Ireland Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 5th floor Rear, Connaught House, 1 Burlington Road, D04 C5Y6, Dublino, Irlanda, con variazione della denominazione del medicinale in: TACROLIMUS CNX THERAPEUTICS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05608**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bilastina, «Bilastina AmaroX».***Estratto determina AAM/PPA n. 580/2026 del 16 ottobre 2026*

È autorizzata, con due variazioni di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 e B.II.e.5.a.2, l'immissione in commercio del medicinale BILASTINA AMAROX, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate:

confezione: «20 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 051856033 (base 10) 1KGJP1 (base 32);

confezione: «20 mg compresse» 6 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 051856021 (base 10) 1KGJNP (base 32).

Principio attivo: bilastina.

Titolare A.I.C.: AmaroX Pharma B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Rouboslaan 32, 2252 TR Voorschoten, Paesi Bassi.

Procedure europee: DE/H/7661/001/IB/005 - DE/H/7661/001/IB/003.

Codici pratica: C1B/2026/2065 - C1B/2026/2226.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05609**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di anidulafungina, «Anidulafungina Hikma».***Estratto determina AAM/A.I.C. n. 325 del 20 ottobre 2026*

Codice pratica: DC/2024/572.

Procedura europea n. PT/H/3151/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ANIDULAFUNGINA HIKMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed



etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Hikma farmaceutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da M6, 8 - 8A - 8B - Fervença, 2705 -906 Terrugem SNT, Portogallo.

Confezione: «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051772010 (in base 10) 1KCYMB (in base 32);

Principio attivo: anidulafungina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Hikma Italia S.p.a. - Viale Certosa, 10, 27100 Pavia, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi-

cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 22 giugno 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05613

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Zolpidem Pharmacare Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 586/2026 del 16 ottobre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1466.

Cambio nome: N1B/2026/945.

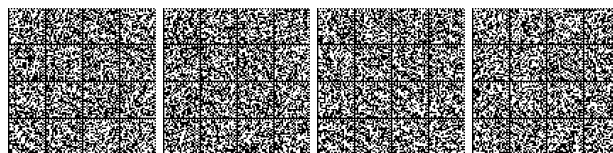
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano, codice fiscale 12363980157:

medicinale: ZOLPIDEM PHARMACARE ITALIA;

052154010 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino, alla società Teva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, codice fiscale 11654150157, con variazione della denominazione del medicinale in ZOLPIDEM TEVA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05614

MINISTERO DELLA DIFESA**Concessione delle medaglie d'argento
al valore dell'Arma dei carabinieri**

Con decreto presidenziale n. 149 datato 8 ottobre 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri al Maresciallo maggiore Giuseppe Berardino, nato il 29 gennaio 1975 a San Vito dei Normanni (BR), con la seguente motivazione:

«Comandante di stazione distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, impiegato in altro servizio, con coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, si poneva all'inseguimento dei malviventi in fuga. Incurante della propria incolumità e benché sotto minaccia di armi da fuoco, non esitava, unitamente ad altro ispettore dipendente, ad affrontare a mani nude due rapinatori, riuscendo, dopo breve colluttazione, a trarli in arresto, riportando lesioni. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei Carabinieri». Carovigno (BR), 1° luglio 2026.

Con decreto presidenziale n. 150 datato 8 ottobre 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri al Maresciallo ordinario Antonio Blaco, nato il 27 luglio 1993 a Nardò (LE), con la seguente motivazione:

«Addetto a stazione distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, impiegato in altro servizio, con

coraggiosa determinazione, esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, in occasione di assalto a portavalori da parte di un commando armato, non esitava a porsi all'inseguimento dei malviventi in fuga. Incurante della propria incolumità e benché sotto minaccia di armi da fuoco, non esitava, unitamente al proprio Comandante, ad affrontare a mani nude due rapinatori, riuscendo, dopo breve colluttazione, a trarli in arresto, riportando lesioni. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, che davano lustro all'Arma dei Carabinieri». Carovigno (BR), 1° luglio 2026.

26A05605

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI****Approvazione del programma e delle modalità d'esame per
il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.**

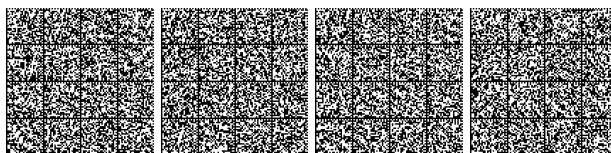
Con decreto del direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2026, n. 167 sono stati approvati il programma e le modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Il decreto dirigenziale 9 ottobre 2026, n. 167 abroga e sostituisce il decreto dirigenziale 14 marzo 2025, n. 40. Il testo integrale del decreto, comprensivo di allegati, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo *internet*: <https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-164-del-07102026>

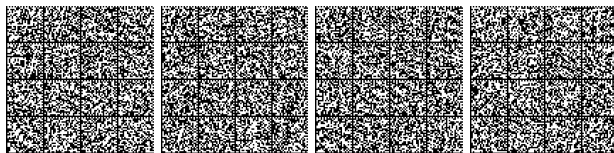
26A05615

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-250) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

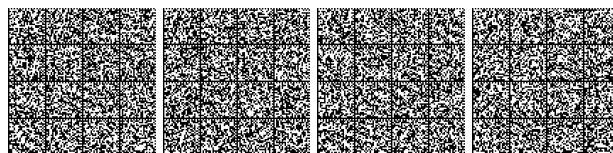
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 1 0 2 7 *

€ 1,00

